

NOVITA'
DAL DECRETO SICUREZZA BIS (D.L.53/2019) IN
VIGORE DAL 15 GIUGNO 2019:
MODIFICATI I TEMPI DI COMUNICAZIONE
ALLA QUESTURA DEI DATI DELLE PERSONE
ALLOGGiate

E' stato infatti modificato l'art.109 comma 3 TULPS ed è previsto che:

i gestori di esercizi alberghieri e di altre strutture ricettive, comprese quelle che forniscono alloggio in tende, roulotte, nonché i proprietari o gestori di case e di appartamenti per vacanze e gli affittacamere, ivi compresi i gestori di strutture di accoglienza non convenzionali nonché i locatori o sublocatori che locano immobili o parti di essi con contratti di durata inferiore a trenta giorni

devono comunicare con immediatezza alla Questura le generalità delle persone alloggiate nel caso di soggiorni non superiori alle ventiquattro ore

Resta invariata **in tutti gli altri casi** la trasmissione dei dati alla Questura **entro le ventiquattro ore successive all'arrivo degli alloggiati.**

L'Ufficio Polizia Municipale è a disposizione per fornire ulteriori precisazioni

